

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA

La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Alberto Celeste	Presidente
Dott. Maria Pia Di Stefano	Consigliere rel.
Dott. Roberto Bonanni	Consigliere

all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 4.3.2025

nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. **260/2023**

vertente tra

INPS
(avv. TOMASELLI PIER LUIGI - AVVOCATURA INPS)

Parte appellante

contro

PICONI ARMANDO
(avv. ELIA FRANCESCO e avv. DE SALVATORE DANIELA)

Parte appellata

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

con motivazione contestuale

Oggetto: appello avverso la sentenza n.790/2023 pubblicata il 26/01/2023, emessa dal Tribunale di Roma, Sezione lavoro a conclusione del giudizio n.31736/2020 RG, non notificata.

Conclusioni: come da scritti difensivi in atti

FATTO e DIRITTO

Con la sentenza in oggetto è stato accertato il diritto di PICONI ARMANDO all'assegno sociale da invalidità civile, come da conversione al 65° anno di età ex art. 19 L. n. 118/71, dal 1.1.2002; l'INPS è stato conseguentemente condannato al pagamento dei ratei relativi all'ultimo quinquennio. Le spese sono state poste a carico dell'Istituto per il principio della soccombenza.

Appella detta sentenza l'INPS.

Il Piconi resiste, chiedendo il rigetto dell'appello.



Sostituita l'udienza odierna con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con sentenza e contestuale motivazione.

ooooooo

Il Tribunale ha rilevato che il ricorrente risultava invalido civile al 100% con indennità di accompagnamento sin dal 1987, nonchè titolare del trattamento VOCPTS n. 07327732, pari a € 719,43 lordi mensili, e che lamentava la mancata erogazione della pensione di invalidità.

Ha ritenuto che ai sensi dell'art. 19 della legge n. 118/71, ***“in sostituzione della pensione o dell' assegno di cui agli artt. 12 e 13, i mutilati ed invalidi civili, dal primo giorno del mese successivo al compimento di 65 anni, su comunicazione delle competenti prefetture, sono ammessi al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all' art. 26 della legge 30 aprile 1969 n. 153”*** e che **quindi il ricorrente, al compimento dei 65 anni (pacificamente sussistendo a questo momento sia il requisito sanitario che quello reddituale), avrebbe dovuto ottenere la suddetta trasformazione in assegno sociale**, a nulla rilevando che non fosse materialmente percepita la pensione di invalidità da trasformare, atteso che il mancato pagamento era derivato solo dall'inadempimento dell'INPS.

L'appellante INPS lamenta, con il primo motivo di gravame, che l'assegno sociale spetta solo a coloro i quali siano *effettivamente* titolari di prestazioni assistenziali alla data del compimento del 65° anno di età (ora 67), mentre nel caso di specie tale prestazione non era materialmente in godimento, e non per inadempimento dell'INPS, bensì per insussistenza - nel 1987 - dei requisiti reddituali per la corresponsione della pensione di inabilità (essendo stata infatti riconosciuta la sola indennità di accompagnamento).

Con il secondo motivo lamenta che il ricorrente era oramai decaduto anche dalla proposizione della domanda volta al conseguimento della pensione di invalidità, essendosi definitivamente consolidato il provvedimento di diniego della prestazione per soli motivi reddituali e determinandosi di conseguenza la necessità, per l'assistito che insista nel ricevere la prestazione, di presentare una nuova domanda amministrativa.

Con il terzo motivo lamenta l'erroneo regolamento delle spese, da porre a carico del soccombente appellato.

L'appello è fondato e merita accoglimento.

L'art. 19 L. 118/71 non si riferisce, infatti, al *diritto* a percepire l'assegno sociale, bensì descrive il fenomeno della sostituzione *de iure* di una *prestazione* ad un'altra al raggiungimento di una determinata età anagrafica, come è fatto palese dal significato delle parole utilizzate nel testo normativo de quo, secondo il quale *“in sostituzione della pensione o dell' assegno”... “sono ammessi al godimento della pensione sociale”*.

E' perciò evidente che, laddove la prima prestazione non sia stata mai in godimento per mancanza di uno dei suoi elementi costitutivi, né richiesta al verificarsi del requisito inizialmente mancante, non può operare il meccanismo automatico della sostituzione, disciplinato dal citato art. 19.

E' appena il caso di osservare che, contrariamente a quanto dedotto dall'appellato, già in primo grado l'INPS aveva allegato la carenza originaria del requisito reddituale, che impediva il sorgere dell'obbligazione di pagamento ex art.12 L. n. 118/71 anteriormente al 2008 (*“Pertanto, gli invalidi civili titolari di prestazioni economiche assistenziali hanno diritto, al compimento dell'età indicata,*



al godimento dell'assegno sociale, ed è evidente che tale beneficio spetta a tutti coloro i quali siano effettivamente titolari di prestazioni assistenziali alla data del compimento del 65° anno di età. Nel caso di specie, il ricorrente non si trovava, né alla data di compimento del 65° anno di età, né prima, in detta condizione. Nulla pertanto allo stesso spetta a titolo di assegno sociale, per il periodo successivo al compimento del 65° anno di età. È infatti assolutamente pacifico che l'assegno di cui gode l'invalido civile totale ultrasessantacinquenne non ha natura autonoma, ma costituisce una prestazione sostitutiva della pensione di invalidità civile per inabilità totale della quale godeva già in precedenza l'invalido, per avvenuto superamento del sessantacinquesimo anno d'età (Cass. S.U. sent. n. 10972/2001; Sez. lav. sent. n. 3058/2003)”, conseguendone l'infondatezza dell'eccezione relativa alla proposizione di “nova” in appello.

Il diritto all'assegno sociale non può nemmeno essere, in questa sede, riconosciuto al di fuori del suddetto meccanismo di sostituzione, in mancanza di domanda amministrativa.

L'appello va dunque accolto, con il rigetto della originaria domanda.

Spese del doppio grado irripetibili, sussistendone i presupposti di legge, come da autocertificazione dell'8.10.2020 sottoscritta dall'originario ricorrente, contenente anche l'impegno a comunicare rilevanti variazioni dei limiti di reddito.

Così assorbito il motivo di gravame sulle spese.

P.Q.M.

La Corte, in riforma della impugnata sentenza,

rigetta la domanda proposta in primo grado da PICONI ARMANDO.

Irripetibili le spese del doppio grado.

Roma, 4.3.2025

Il Consigliere estensore
dott. Maria Pia Di Stefano

Il Presidente
dott. Alberto Celeste

